

STATUTO

SOLIDALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA DI TIGLIO 264

Numero REA: LU - 209615

Codice fiscale: 02246440461

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

modifiche sopra proposte dal Presidente e, quindi, così riformulato:

Statuto della società "SOLIDALI SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Lucca, la Società Cooperativa denominata "SOLIDALI Società Cooperativa sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previste dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fine al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di sviluppare e svolgere attività nel settore dei servizi sociali perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e sviluppando tra

	essi le spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla	
	risposta ai bisogni di persone handicappate con ritardi di apprendimento, di	
	persone anziane, malate o giunte alla fase terminale della loro esistenza,	
	minori e persone in condizioni di disagio sociale.	
	La Cooperativa é retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata ed ha per scopo anche quelle di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata della società, continuità di	
	occupazione e lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali peri soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche conto terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita	
	all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	- l'attività di assistenza infermieristica, sanitaria e socio sanitaria a carattere	
	domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti	
	messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- l'attività di servizi d'assistenza domiciliare;	
	- la gestione di strutture d'accoglienza per persone anziane autosufficienti e	
	non, nonchè la gestione di servizi integrati per residenze protette ed assistite;	
	- la gestione di servizi e centri di riabilitazione psico/fisica;	
	- l'attività di servizi di pulizia e/o sanificazione di locali;	
	- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonchè altre iniziative	

	per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	- l'attività di reperimento per conto di persone non autosufficienti o per	
	conto delle loro famiglie di badanti con formazione, consulenza, ricerca,	
	atte allo scopo di risolvere le esigenze sociali e sanitarie delle famiglie	
	assistite, anche con supporto alle attività legate al mantenimento di tali	
	servizi alla persona;	
	- l'attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui	
	opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- l'attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a	
	favore delle persone deboli e svantaggiate e d'affermazione dei loro diritti;	
	- l'attività di assistenza intra ed extra scolastica per minori portatori di	
	handicap;	
	- la gestione di sistemi di servizi educativi per la prima e seconda infanzia e	
	per l'adolescenza; in particolare asili nido, baby parking, centri di	
	aggregazione giovanile, ludoteche;	
	- la gestione di laboratori d'attività educative, espressive e manuali per	
	bambini, ragazzi e adulti anche mediante l'utilizzo di materiali	
	ecosostenibili;	
	- la gestione di strutture d'accoglienza per bambini e adolescenti, sia diurne	
	sia residenziali sia per il periodo estivo;	
	- l'attività d'animazione in strutture, scuole o al domicilio dei minori, sulla	
	base di specifici progetti socio – educativi con particolare attenzione alla	
	promozione della necessità del rispetto dell'ambiente;	
	- le attività di servizi di sostegno educativo e scolastico sia a domicilio sia in	

	strutture pubbliche o private;	
	- l'attività di promozione d'argomenti socio-pedagogici e culturali	
	principalmente a sostegno dell'infanzia, della famiglia, del ruolo genitoriale	
	attraverso incontri, convegni, corsi e manifestazioni culturali;	
	- la gestione del servizio mensa legato alle attività svolte.	
	- la progettazione, la programmazione, la sovrintendenza, il coordinamento	
	e la conduzione diretta di servizi di assistenza all'infanzia a carattere	
	domiciliare e/o in apposite ed idonee strutture operative;	
	- la gestione di attività di carattere socio-culturale, socio educativo,	
	pedagogico, ricreativo e di animazione rivolte in particolare al mondo	
	giovanile, anche allo scopo di prevenire ogni causa o manifestazione di	
	disagio e di devianza sociale nonché la gestione di servizi di aiuto e	
	sostegno alla persona e/o alla famiglia;	
	- la progettazione, la programmazione, la sovrintendenza, il coordinamento	
	e la conduzione diretta di attività educative e di formazione nel quadro	
	dell'assistenza rivolta a fasce deboli, in conformità a quanto stabilito dalla	
	normativa del settore;	
	- la gestione di servizi ausiliari od integrativi delle attività sopraindicate,	
	nonché innovativi rispetto alle stesse.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- le attività e servizi socio sanitari ed educativi;	
	- l'attività di sensibilizzazione e attuazione di progetti inerenti	
	all'intercultura e all'handicap;	
	- l'integrazione scolastica e supporto tecnico didattico alle scuole;	

	- servizi di consulenza e attività di sostegno alle strutture didattiche,	
	istituzionali e private;	
	- le attività di socializzazione, assistenza, animazione e intrattenimento in	
	tutte le strutture pubbliche e private, con precisi scopi didattico-pedagogici;	
	- l'attività di sostegno nei reparti di pediatria con bambini affetti da gravi	
	patologie o malati terminali;	
	- le attività rivolte ai minori in stato d'abbandono o con devianza già	
	strutturata, nonché di soggetti a rischio di coinvolgimento o coinvolti in	
	attività di rilevanza penale;	
	- l'attività di spazi destinati a bambini e bambine, con orari ridotti e/o	
	frequenze diversificate, comunque denominati, con proposte di interventi	
	ludicomusicale e di socializzazione e più in generale, dedicate al benessere	
	del bambino, anche con l'utilizzo di materiali ecosostenibili;	
	- servizi educativi domiciliari;	
	- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi domiciliarmente	
	o presso scuole, ospedali e altre strutture di accoglienza;	
	- le attività, servizi e centri socio-educativi;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- servizi socio-educativi per persone disabili;	
	- servizi socio-educativi rivolti a minori e giovani in situazioni di disagio	
	sociale;	
	- servizi rivolti a cittadini e cittadine immigrati;	
	- centri diurni e altre strutture con carattere animativo finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura e il turismo sociale;	

	- servizi di promozione al legame tra generazioni diverse;	
	- le attività di sensibilizzazione ed animazione alla comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- le attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone più deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- laboratori musicali;	
	- ludoteche, animazione, ricreativo-culturale;	
	- servizi di promozione dell'autonomia;	
	- servizi di prevenzione dell'emarginazione;	
	- servizi di preformazione, ricerca, consulenza, formazione e orientamento professionale;	
	- servizi di organizzazione del tempo libero con gestione di eventi musicali e teatrali;	
	- le attività di promozione e organizzazione del turismo sociale, privilegiando escursioni in parchi naturali, giardini storici, oasi verdi etc.;	
	- le attività e servizi di riabilitazione;	
	- l'attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso scuole, ospedali e altre strutture di accoglienza;	
	- le attività ausiliarie a quelle di assistenza consistenti in spese a domicilio,	

	disbrigo pratiche burocratiche, acquisto e consegna a domicilio di	
	medicinali, ecc.	
	- servizi di cura dell'ambiente domiciliare;	
	- l'attività di teleservizio, teleassistenza e telecontrollo;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché	
	di servizi integrati per residenze protette;	
	- asili nido, scuole materne di spazi gioco e colonie, di mense scolastiche ed	
	aziendali;	
	- l'attività di ricerca pedagogica, ricerca nell'ambito della prevenzione e	
	cura dell'handicap, ricerca musicoterapica ed arteterapica;	
	- l'attività di orientamento e recupero scolastico e professionale;	
	- l'attività di orientamento riabilitativo;	
	- l'attività di selezione, sostegno e consulenza: pedagogica e psicologica.	
	Tali attività sono attuabili nei diversi settori di applicazione: settore	
	socio-assistenziale; settore scolastico-educativo e settore clinico-sanitario.	
	L'utenza di tali servizi é composta da individui (di tutte le età, di qualsiasi	
	Sesso, razza e religione), famiglie, gruppi, organizzazioni, società,	
	comunità, enti e cooperative.	
	La cooperativa offre i suddetti servizi sotto la responsabilità di personale	
	qualificato e abilitato all'esercizio della professione come previsto dagli	
	obblighi di legge vigente in materia. La cooperativa, inoltre, promuove ed	
	organizza la collaborazione con altre Associazioni, Enti, Fondazioni, che	
	perseguano finalità congruenti all'oggetto sociale.	
	Tutte le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate anche in base a	
	convenzioni e collaborazioni con Enti pubblici e privati.	

	Nell'attuazione delle attività su indicate la Cooperative potrà:	
	- partecipare e dare adesione a Cooperative, Consorzi, Società ed imprese	
	od Associazioni ed enti che svolgono attività analoghe ed affini sia in Italia	
	che all'Esteri, ed aderire ad Associazioni di assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo mediante deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziarie e bancarie necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente	
	che direttamente attinenti ai medesimi;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese,	
	specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organizzazioni economiche,	
	consortili dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed	
	agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito degli enti cui	
	la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	- effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri	
	fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento	
	di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea sociale;	
	- partecipare a gare di appalto, licitazioni private, aste pubbliche e private e	
	ad altre forme di trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e	

	gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo	
	sviluppo della società.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci é illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della	
	cooperativa e svolgere la lro attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- compimento del 18° (diciottesimo) anno di età;	
	- residenza nel territorio interessato dall'attività della cooperativa;	
	- esercizio di arti, mestieri e professioni attinenti o affini alla natura	
	dell'impresa esercitata dalla cooperativa;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. Il numero	
	dei soci volontari, che devono essere iscritti in un apposita sezione del libro	

	soci, non può superare la metà del numero complessivo dei soci;	
	c) soci fruitori che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi	
	della cooperativa. Essi devono essere iscritti in un apposita sezione del libro	
	soci.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	Possono essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Non possono essere soci i soggetti interdetti, inabilitati o falliti non	
	riabilitati.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che:	
	- esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa;	
	- partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la cooperativa;	
	- prestano, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, lavoro	
	subordinato a favore di terzi esercenti imprese, in concorrenza con la	
	cooperativa, salvo che non si tratti di distacco temporaneo presso società	
	controllate o collegate.	
	Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori sia inferiore a nove, gli stessi	
	possono essere unicamente persone fisiche	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	

	La Cooperative potrà istituire una categoria speciale di soci lavoratori ai	
	sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento, salvo eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine,	
	Costituisce causa di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	

	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere esclusa dall'Organo amministrativo anche prima della	
	scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	
	casi previsti ai precedenti cenni, è ammesso a godere dei diritti che spettano	
	ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei	
	soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la motivazione della richiesta di ammissione e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritti;	

	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli art. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di Società, associazioni o ente oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà essere corredata da copia dell'atto costitutivo dello statuto vigente,	
	dall'elenco dei componenti degli organi sociali e da copia dell'ultimo	
	bilancio approvato e dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda	
	contenente l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accettata dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60	

	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, nella nota integrativa	
	alla stessa, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dalle statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, mai rimborsabile, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza delle statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	dagli organi sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività	
	sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo	
	amministrativo e mettendo a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci, La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	

	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	2) per recesso, esclusivamente, fallimento, scioglimento o liquidazione se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dal la legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perdute i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperative o	
	l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	Società e deve contenere idonea documentazione a motivazione della	
	richiesta di recesso. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al	
	Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha	

	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima,	
	e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successive. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione (lo	
	svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperative per i soci	
	lavoratori, la prestazione gratuita della propria opera per i soci volontari, la	
	fruizione diretta o indiretta dei servizi della cooperative per i soci fruitori);	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivino	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per	
	adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non	
	adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che senza giustificato motivo non partecipi per più di due volte di seguito	
	alle assemblee regolarmente convocate;	

	1) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	g) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza	
	comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora venga a cessare per	
	qualsiasi ragione il rapporto di lavoro o ricorra una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento,	
	indicate dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la	
	cooperativa;	
	h) che sia dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, si sia sciolto o sia in	
	liquidazione.	
	Nei casi indicati alle lettere b), e), i) e g), prima di procedere all'esclusione,	
	il socio deve essere invitato dall'Organo amministrativo, a mezzo lettera	
	raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo che	
	sono trascorsi quindici giorni da detto invito e sempre che il socio si	
	mantenga inadempiente.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	

	ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie	
	sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti e' promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro	
	60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successive	
	art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale. limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.	
	La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro 1 anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	

	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), 0), cl), l) c g),	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e	
	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente e' obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperative 6: costituito:	
	1) dal capitale sociale, che é variabile ed e formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote il cui valore non dovrà	
	essere inferiore o superiore a quello previsto per legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi	

	ed agli eredi dei soci deceduti;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai
	soci ai sensi del precedente art. 8;
	d) dalla riserva straordinaria;
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere
	impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per
	statuto.
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per
	deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso le Società senza
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata,
	fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel
	precedente art. 7, controfirmato per conferma e accettazione dal potenziale
	acquirente e salvo la sua responsabilità patrimoniale per eventuali
	dichiarazioni mendaci.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere
	comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
	richiesta. In caso di diniego dell'autorizzazione, il socio può recedere della
	Società, con preavviso di 3 (tre) mesi. Tale diritto di recesso non può essere

	esercitato prima che siano trascorsi 2 anni dall'ingresso del socio nella	
	Società.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni della chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo	
	nella relazione sulla gestione o in assenza di questo, nella note integrative al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per	
	cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista	
	dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
	e) a un fondo di riserva indivisibile per la parte residua.	

	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, al fondo di riserva indivisibile.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle	
	seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere	
	effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperative ed il socio stesso e secondo quanto previsto	
	da eventuali regolamenti interni della cooperativa.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo	
	amministrativo, mediante lettera raccomandata AR o mediante altro mezzo	

	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale il fax o	
	l'e-mail, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con	
	diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori	
	ed ai Sindaci;	
	5) approva regolamenti interni;	
	6) delibera compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'Organo amministrativo	

	sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti 6 e 7	
	deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.	
	25.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti	
	che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 23 (Costituzione quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea é regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.	
	Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga	
	della durata, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località della	
	stato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla nomina e sui poteri dei	
	liquidatori, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto	
	in prima quanto in seconda convocazione, assemblea si reputa validamente	

	costituita quando sono presenti i rappresentanti i 3/5 (tre quinti) dei voti	
	spettanti a tutti i soci e le deliberazioni sono prese col voto favorevole della	
	maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci. In questo caso i soci dissenzienti	
	hanno diritto di recedere dalla Società.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa .	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	

	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea é presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale é redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società é amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al	
	momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre)	
	a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione é scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone:	
	indicate dai soci cooperatori o persone giuridiche che sono in regola con i	
	versamenti delle quote sottoscritte e non hanno debiti di qualsiasi nature	
	verso la cooperativa.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadente alla data dell'Assemblea convocata per approvazione	
	del bilancio relative all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il Consiglio, qualora l'assemblea dei soci non vi abbia provveduto, elegge	
	nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi	

	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno e più dei suoi	
	componenti, eppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Il Consiglio può inoltre nominare il Direttore ed i Comitati tecnici anche tra	
	estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i	
	compensi.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri	
	siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, eppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivamente siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Funge da segretario dell'Organo amministrativo il Direttore, se nominato,	
	un amministratore o un soggetto non socio appositamente invitato.	

	L'amministratore che senza giustificato motivo risulta assente a più di due	
	sedute consecutive dell'Organo amministrativo decade immediatamente dal	
	suo incarico.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di	
	voti, prevale il voto del Presidente.	
	Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni	
	riguardanti operazioni nelle quali siano interessati per conto proprio o di	
	terzi o lo siano loro parenti e affini fino al terzo grado. Essi devono inoltre	
	dare notizia agli altri amministratori e all'assemblea dei soci nella prima	
	occasione utile, precisando la natura, i termini l'origine e la portata del	
	proprio conflitto d'interessi.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata del Consiglio	
	sindacale, nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile,	
	purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico e il Consiglio di Amministrazione sono	
	tenuti a convocare l'Assemblea.	

	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi e i gettoni di presenza dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato.	
	Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per	
	conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se	
	nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione	
	hanno la rappresentanza e la firma sociale della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio.	
	Egli perciò può rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla	
	Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza	
	legale della Società davanti a qualunque altro organo giurisdizionale o	
	amministrativo. Può altresì, riscuotere pagamenti di ogni natura a qualsiasi	
	titolo rilasciando, con la sua sola firma, liberatorie quietanze ad Enti	
	pubblici e soggetti privati.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo	
	amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori	
	speciali.	
	In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente.	

	L'Amministratore unico e il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge e se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti	
	dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci é determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed é quindi	
	integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34 (Clausola arbitrale)	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in	
	rapporto al presente statuto, purchè relative a diritti disponibili, dovranno	
	essere oggetto, prima di essere devolute alla cognizione di arbitri rituali, di	

	un preventivo tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla	
	procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente	
	competente con riferimento alla sede della Società, in vigore alla data in cui	
	la controversia é deferita alla conciliazione, eppure, in base alla procedura	
	di altre organismi di conciliazione iscritte nell'apposito registro tenuto	
	presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorda richiesta	
	delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni	
	dall'inizio di questa procedura e nel diverso periodo che le parti concordano	
	per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversia da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente é estesa a tutte le categorie	
	di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa é condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindacale e	
	Liquidatore é accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	

	Art. 35 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 500.00. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conte della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale premessa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede.	
	La clausola arbitrale, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma	
	1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previste dall'art. 36 del	
	D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento e al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nelle svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della	

	costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle	
	parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale serie anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri	
	è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il	
	venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versate dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);	
	- ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	previsti dalle leggi in materia.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti)	

	L'Organo Amministrativo potrà predisporre i regolamenti interni, richiamati	
	dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà	
	opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In	
	tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art. 23.	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della	
	mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	a. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione previsti dalle leggi in materia.	
	Art. 41 (Rinvio)	
	Per quante non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative.	
	Per quante non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la	
	"disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	

37 di 40

	Allegato "A" al n.	di repertorio
	FOGLIO PRESENZE	
	Il giorno nove del mese di giugno dell'anno duemilasedici, in Lucca in via	
	dello Stadio n. 28/C, sono presenti i seguenti soci per assistere al verbale	
	dell'Assemblea della Società , "SOLIDALI SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE" con sede in Lucca, Frazione Arancio, Via di Tiglio n. 264,	
	codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca	
	02246440461 ed al n. LU-209615, società di nazionalità italiana, per	
	discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1.Modifica degli articoli: 5), 19), 38), 39) e 40);	
	2. Delibere consequenziali.	
	SONO PRESENTI I SOCI :	
	* SPERTINI Samanta, nata a Romano di Lombardia (BG) il 18 dicembre	
	1973, residente a Lucca, via di Ronco n. 651P, codice fiscale: SPR SNT	
	73T58 H509J.	
	* RUGGERI Ilenia, nata a Sommatino (CL) il 22 giugno 1986, residente a	
	Lucca, S. Anna Piazzale Nobili n. 111;	
	* AGLIETTI Silvia, nata a Firenze il 24 marzo 1968, residente a Calenzano	
	Via di Griggiano n. 24;	
	rappresentanti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;	
	- dell'intero consiglio di Amministrazione sono presenti:	
	La signora Spertini Samanta, Presidente ed il vice-presidente signora	
	Ruggeri Ilenia, assente Carloni Andrea	
	Gli stessi approvano il verbale redatto dal notaio Francesca De Santis in pari	

data comportante le modifiche di cui all'ordine del giorno.

40 di 40